



COMUNE DI PETRIOLO

Provincia di Macerata

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

n. 31 del 30-03-2021

Oggetto: Sisma 2016 O.C.S.R. n. 56 del 18/05/2018. Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti al completamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione definitiva, con opzione della progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento di "RIPRISTINO DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLEDIFICIO ADIBITO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA MARCO MARTELLO N. 50-52-54". ID OPERA: 4124 - CUP: G39F19000520001 - CUI: L00286490438202000007

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo nella Sede Comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988

- n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo “decreto legge”);
 - l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
 - a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Via Marco Martello, n. 50-52-54, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Petriolo al Foglio n. 9 mappale n. 58 subalterni n. 3-4-5-6-7-8-9-10 di proprietà del Comune intestato, come da sopralluogo effettuato dal personale tecnico incaricato dalla Di.Coma.C. di Protezione Civile Nazionale e relativa documentazione acquisita con prot. n. 6272 del 23/11/2016, è stato valutato “Edificio NON UTILIZZABILE” con esito speditivo FAST di cui alla scheda n° 6 del 22/11/2016;
 - successivamente, un secondo sopralluogo, eseguito dal personale tecnico incaricato dalla Di.Coma.C. di Protezione Civile Nazionale, squadra n. 1085, che ha condotto alla redazione della scheda AeDES n. 001 del 10/12/2016, ID SCHEDA 41136, ha determinato, in virtù del quadro fessurativo rilevato, un esito di agibilità di tipo “C - Edificio Parzialmente Inagibile”, relativo esclusivamente al piano secondo e sottotetto;
 - con Ordinanza Sindacale n. 13 del 26/01/2018 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante *“Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n. 38 dell'8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione”* è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 21 novembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente all'opera in oggetto per un importo pari ad **€ 40.000,00**;
- con nota prot. USR n. 3737 del 17/01/2020 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 343 del 18/01/2020, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Regione Marche ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato in aumento l'importo complessivo richiesto pari a **€ 268.381,52** per il progetto di **“RIPRISTINO DEL**

**DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO ADIBITO
AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA MARCO MARTELLO
N. 50-52-54" - ID OPERA: 4124;**

Atteso che è necessario acquisire il progetto dei lavori di sistemazione della predetta opera, da trasmettere all'USR-Marche per l'acquisizione dei relativi pareri e, successivamente, per addivenire all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori;

Visto che:

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice);
- l'art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" recita "Ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto.";

Atteso che:

- il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione;
- il Comune di Petriolo non dispone di licenze e software specifici per la redazione di disegni architettonici, di calcolo strutturale per la modellazione degli interventi di miglioramento/adequamento sismico, di calcolo impiantistico e per la valutazione acustica;
- il personale dell'Ente assunto a tempo determinato ex art. 50 bis comma 3 bis del decreto legge è costituito da n. 1 tecnico laureato a tempo parziale, il quale:
 - non risulta avere competenze ed esperienze adeguate in materia di progettazione strutturale ed impiantistica necessarie per l'intervento in argomento;
 - risulta già oberato di lavoro nel gestire gli interventi di messa in sicurezza post sisma, lo smaltimento delle macerie, l'assistenza alla popolazione, i contributi di autonoma sistemazione, le pratiche di ricostruzione privata e tutti gli altri adempimenti tecnici/amministrativi connessi con la ricostruzione;

Accertata, quindi, l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente;

Valutato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189 del 17/10/2016;

Considerato che l'importo dell'intervento valutato nella C.I.R. presentata non è vincolante e che anzi lo stesso potrà subire modifiche ed aggiustamenti previa presentazione all' U.S.R. dell'ipotesi di progetto in un'unica fase di fattibilità tecnico-economica e definitivo, sulla cui base potrà essere svolta l'istruttoria necessaria per la definizione puntuale dell'intervento prima della sua approvazione;

Considerato inoltre che solo a seguito di istruttoria da parte dell' U.S.R. propedeutica alla definizione precisa dell'intervento, sarà opportuno valutare se persisteranno le condizioni attuali di impossibilità a svolgere con personale interno all'Ente le fasi successive di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ed eventualmente procedere all'affidamento dei S.I.A. relativi a tali fasi. In tale ottica, qualora risultasse non percorribile l'ipotesi di svolgimento con personale interno all'Ente, già in sede di offerta al professionista esterno incaricato della redazione del completamento del progetto in un'unica fase di fattibilità tecnico economica e definitivo, è stato richiesto un preventivo per l'eventuale svolgimento delle prestazioni tecniche successive, interpretando il loro incarico, qualora ne dovesse ricorrere la necessità, come opzionale già in sede di offerta (ai fini del rispetto del principio della rotazione), in virtù di quanto disposto dall'art. 23 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 (*"le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento"*) ed essendo l'importo complessivo dell'intera prestazione compatibile con la procedura di affidamento diretto applicata per l'affidamento della redazione del progetto in un'unica fase di fattibilità tecnico-economica e definitivo;

Considerato inoltre che è necessario predisporre gli elaborati relativi all'affidamento del servizio SIA riferito all'intervento in oggetto alla luce delle nuove considerazioni emerse a seguito dei recenti incontri con i funzionari dell'U.S.R.;

Preso atto che sono stati predisposti dal personale dell'ufficio tecnico settore LL.PP. e manutenzioni gli elaborati relativi al servizio SIA riferito all'intervento in oggetto, quivi allegati quale parte integrante e sostanziale:

- **Relazione tecnica illustrativa;**
- **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;**
- **Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;**
- **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto.**

I suddetti elaborati sono stati redatti ipotizzando, in via provvisoria, il seguente quadro complessivo del progetto di fattibilità tecnico-economica:

QTE	
Totale Lavori a misura	199.248,22 €
Totale somme a disposizione	135.751,78 €
Iva sui lavori (10%)	19.924,82 €
Spese tecniche relative alla progettazione, CSP, direzione lavori, CSE (4% compreso)	71.482,25 €
Iva spese tecniche (22%)	15.726,10 €
Incentivi tecnici 2%	3.984,96 €

Imprevisti	9.962,41 €
Spese di gara	5.000,00 €
Sondaggi, prove sui materiali	9.671,24 €
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	335.000,00 €

Dato atto che:

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono state approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice;
- l'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. n. 33/017 dispone che *“Qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni ai sensi dell'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma e la relativa copertura è assicurata con i fondi del Commissario straordinario imputando il detto importo al contributo massimo erogabile per spese tecniche determinato in applicazione delle percentuali di cui al precedente comma 1, se del caso incrementate ai sensi dell'articolo 5 della presente ordinanza. Le ulteriori spese tecniche, fermo restando in ogni caso il rispetto del citato articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in caso di espletamento di procedure di affidamento a professionisti esterni di ulteriori attività tecniche, sono finanziate con la quota residua del contributo massimo erogabile determinato ai sensi del periodo precedente, incrementato con il ribasso recuperato sull'importo a base di gara all'esito dell'affidamento della progettazione.”*;
- per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per il completamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e completa progettazione definitiva, e a seguito di ottenimento dei suddetti pareri con esito positivo acquisiti in sede di conferenza permanente, in opzione la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del Codice;
- ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico **“Capitolato descrittivo e prestazionale”** considerato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli importi dell'incarico da affidare, riassunti nel prospetto che segue:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	403,57 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	22.637,23 €
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale)	15.919,40 €
C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (opzionale)	29.772,73 €
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	68.732,93 €

- i corrispettivi di cui sopra riguardano tutte le prestazioni necessarie per la redazione dei livelli progettuali previsti ad esclusione, in relazione al livello progettuale di fattibilità tecnica ed economica, di:
 - Rilievo geometrico, materico e fessurativo
 - Relazione tecnico-illustrativa;
 - Elaborati grafici;
 - Calcolo sommario della spesa;

- Quadro economico di progetto;
in quanto attività svolte internamente dall'ing. Domenico Villano adibito a tale mansione in sede di redazione della scheda C.I.R. Tali elaborati saranno oggetto di accettazione da parte del tecnico incaricato del completamento e sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed opzionalmente dell'esecutivo;
- le categorie di opere cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base dell'elencazione di cui alla tav. Z-1 allegata al decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, sono riportate nella seguente **tabella A**:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.22	Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza	1,55	85.000,00	13,67467 10500 %
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – Verifiche strutturali relative – Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati – Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente – Verifiche strutturali relative	0,90	105.000,00	12,80673 14000 %
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	1,15	9.248,22	20,41101 12700 %
Totale				199.248,22	
Percentuale forfettaria spese				25,00 %	

- l'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta pertanto pari a **€ 23.040,80**, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, con opzione di affidamento delle successive fasi di progettazione esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e direzione lavori, per un importo ulteriore pari a **€ 45.692,13**;

Dato atto che il servizio in oggetto rientra per limite di valore, tra gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

Atteso che i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

Considerato che l'affidamento del servizio di redazione del completamento del progetto in un'unica fase di fattibilità tecnico economica e definitivo non è soggetto ad inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e che, solo qualora non fosse possibile lo svolgimento delle successive fasi progettuali ed esecutive con personale interno dell'Ente, prima di avvalersi dell'opzione di affidamento dell'incarico di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori,

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al professionista esterno incaricato della redazione del completamento del progetto in un'unica fase di fattibilità tecnico economica e definitivo, dovrà essere effettuata opportuna modifica al programma biennale degli acquisti di beni e servizi con l'inserimento del servizio SIA in questione, risultando lo stesso di importo superiore ai 40.000€;

Visto che in base all'art. 4, commi 1 e 3, dell'Ordinanza n. 56/2018, lo svolgimento delle attività di progettazione è a cura dei soggetti attuatori oppure dei Comuni, unioni dei Comuni, unioni montane e Province interessati che possono provvedere anche mediante il conferimento di appositi incarichi;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge D.L. n. 189/2016, secondo cui:

“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Dato atto che fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge 55/019, come modificato dall'art. 8, comma 7, dl 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, fino al 31/12/2021, non trova applicazione il disposto dell'art. 37, comma 4, del Codice, secondo cui *“Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.”

Ritenuto, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

Visto che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che:

- il fine che si intende perseguire è quello di acquisire il completamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica e il progetto definitivo completo da presentare in Conferenza Permanente per l'acquisizione dei richiesti pareri, e successivamente ed opzionalmente il progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei lavori di "**RIPRISTINO DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA MARCO MARTELLO N. 50-52-54**", la direzione lavori e contabilità, il certificato di regolare esecuzione, nonché il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e di esecuzione;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e per il completamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva, ed opzionalmente la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la direzione lavori, la contabilità ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, le cui clausole essenziali sono individuate nel **Capitolato descrittivo e prestazionale** e nello **schema di Contratto**, predisposti dagli Uffici Tecnici di questo Comune;
- il termine complessivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è fissato in n. 100 (cento) giorni, secondo le seguenti indicazioni:
 - progettazione di fattibilità tecnica ed economica: **20** (venti) giorni naturali consecutivi dall'ordine di servizio del RUP;
 - progettazione definitiva: **50** (cinquanta) giorni naturali consecutivi dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica;
 - progettazione esecutiva: **30** (trenta) giorni naturali consecutivi dalla eventuale data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione della progettazione definitiva;
- la forma del contratto viene individuata nella corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell'appalto, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, ammonta ad **€ 23.962,43 (euro ventitremilanovecentosessantadue/43)**, al netto di IVA. Qualora, con successivo ed eventuale atto integrativo, ci si dovesse avvalere della facoltà di affidare anche i servizi opzionali, il valore dell'appalto ammonterebbe ad **€ 71.482,25 (euro settantunomilaquattrocentottantadue/25)**, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali, al netto di IVA ai sensi di legge;
- trattandosi di servizi di natura intellettuale, non ricorrono rischi di interferenze e,

pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (cfr. determina ANAC n. 3 del 05/03/2008 e Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3);

Considerato che:

- l'art. 4, comma 3, lett. a), dell'O.C.S.R. n. 56/2018 prevede che il conferimento degli incarichi *infra* soglia debba avvenire secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto legge;
- l'art. 2, comma 2-bis del decreto legge, modificato dall'art. 1-bis del D.L. 24 ottobre 2019 n. 123 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 prevede che *“l'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici [...], per importi superiori a 40.000 euro e inferiori a di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Fatta eccezione per particolari e comprovate ragioni connesse alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, le stazioni appaltanti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, affidano la redazione della progettazione al livello esecutivo.”*;
- l'art. 1, comma 3 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120 dispone che, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- l'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni estende l'applicazione delle disposizioni emergenziali anche alle gestioni commissariali finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici;
- l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/2020, recita *“Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”*;
- con Circolare commissariale prot. CGRTS 2594 del 27/01/2021 ad oggetto *“Circolare interpretativa di particolari questioni relative alla ricostruzione pubblica e privata, anche con riferimento al decreto di Semplificazione 76/2020”*, viene chiarito al paragrafo 8 che *“al fine di garantire un'omogeneità di interpretazione da parte dei soggetti attuatori della ricostruzione pubblica, si richiama la necessità di attuare il disposto dell'art. 3, terzo comma, dell'ordinanza n.109/2020, affidando i servizi di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore alla soglia di valore di settantacinquemila euro e fino alla soglia di valore comunitaria, attraverso procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori economici e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art.2, comma 2-bis del decreto legge n.189/2016.”*;

- con decreto “Milleproroghe 2021”, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è inserita la seguente lettera a-bis): “*nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016*”;

Ritenuto di confermare la scelta della rinuncia alla procedura accelerata in quanto si preferisce procedere ai sensi dell'art 2, comma 2-bis del decreto legge, trattandosi di un modello negoziale decisamente più rapido, a fronte del micro-sistema derogatorio relativo all'utilizzo del criterio del minor prezzo per l'intero sotto soglia comunitario, vieppiù perché consente un confronto concorrenziale più ampio di quello che si avrebbe negoziando in base all'art. 14, comma 3-bis del medesimo decreto, senza per questo aggravare il procedimento, stante la possibilità di avvalersi, alla luce del principio di cui all'art. 11, comma 1 del decreto Semplificazioni, delle deroghe previste dal medesimo decreto per i contratti sotto soglia, in particolare di quella consentita dall'art. 1, comma 3 in materia di esclusione automatica che permette di ridurre i tempi di affidamento del servizio;

Valutato pertanto che trattandosi di servizio di importo inferiore a 150.000€, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lettera a-bis), del decreto lgs. 76/2020 convertito con modificazioni, dalla legge 120/2020 e, dunque, a mezzo di **affidamento diretto** scegliendo operatori disponibili tra quelli regolarmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, con applicazione del **principio di rotazione** nella scelta degli stessi relativamente sia agli inviti che agli incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti alla ricostruzione sismica. A riguardo si distinguono tre fasce di affidamenti di cui si terrà conto per l'applicazione del principio della rotazione:

- incarichi inferiori a 40.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 40.000€ ed inferiori a 150.000€;
- incarichi superiori ed uguali a 150.000€ ed inferiori alla soglia.

Valutato altresì opportuno consultare operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di IDONEITA' PROFESSIONALE:

1. **Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
2. **I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263;**
3. **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 76/2020 integrato, relativamente alle aree del cratere, dal decreto “Milleproroghe 2021”, di effettuare un affidamento diretto “*anche senza previa consultazione di due o più operatori*”

economici?” fino “*al termine delle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato d.l. n. 189 del 2016*”;

- b) ai sensi dell'art. 105, comma 2, terzo periodo, del Codice, ammettere il subappalto delle sole attività indicate all'art. 31, comma 8 del medesimo Codice, nei limiti del 40% fino al 30/06/2021 dell'importo complessivo del contratto, in quanto le statuizioni risultanti dalle sentenze CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18 e 27/11/2019, causa C-402/18, non si applicano alla presente procedura, a fronte del divieto espressamente previsto dal richiamato articolo 31 del Codice;
- c) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i servizi in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- d) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della richiesta di preventivo;
- e) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di preventivo:
 - di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di attestare di non aver superato e di non superare, nemmeno con la partecipazione alla presente procedura, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 33/017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.G. n. 103/020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza e di non superare i limiti ivi consentiti;

Individuato nella persona dell'Ing. Enrico Storani, il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e 111, comma 2 del Codice, che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del medesimo Codice;

Sentito informalmente un operatore economico tra quelli regolarmente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 17/10/2016 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” che non risulta affidatario o invitato a produrre offerta per incarichi di progettazione ed esecuzione di lavori eseguiti per il Comune di Petriolo inerenti alla ricostruzione sismica per la fascia di importo relativa al presente affidamento, e che risulta in possesso dei necessari requisiti di ordine generale e speciale per i quali è possibile affidare l'incarico per il completamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e la progettazione definitiva, con opzione di incarico per la progettazione esecutiva direzione lavori, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dell'intervento di **“RIPRISTINO DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA MARCO MARTELLO N. 50-52-54” - ID OPERA: 4124**”, come di seguito riportato:

- **arch. Mauro Compagnucci** iscritto all'Ordine degli **Architetti e PPC** della provincia di **Macerata** matricola n°**522**, codice fiscale: **CMPMRA76B25E388M** – Partita IVA:

05712390482, con studio professionale in **Osimo (AN) – 60027 – Via Recanati n.16**;

Assunta al protocollo la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 80 e 83 del Codice a firma del professionista interpellato e l'offerta espressa in ribasso percentuale rispetto all'importo stimato per l'espletamento del servizio in oggetto, come di seguito riportato:

1. Prot. n.1640 del 29/03/2021 a firma dell'arch. Mauro Compagnucci il quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 30,000 %;

Considerato che l'offerta prodotta risulta congrua e rispondente alle esigenze dell'amministrazione, è possibile procedere ad affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a-bis) del decreto legge n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, il servizio in oggetto **arch. Mauro Compagnucci** iscritto all'Ordine degli **Architetti e PPC** della provincia di **Macerata** matricola n°**522**, codice fiscale: **CMPMRA76B25E388M** – Partita IVA: **05712390482**, con studio professionale in **Osimo (AN) – 60027 – Via Recanati n.16**, che ha offerto un ribasso percentuale pari al 30,000 %, comportante il seguente importo contrattuale:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S	Ribasso	Compenso (compreso 4% escluso iva)	Compenso incluso IVA 22%
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	419,71 €	30,000 %	293,80 €	358,44 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	23.542,72 €	30,000 %	16.479,90 €	20.105,48 €
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA (opzionale)	16.556,18 €	30,000 %	11.589,33 €	14.138,33 €
C.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (opzionale)	30.963,64 €	30,000 %	21.674,54 €	26.443,54 €
TOT prestazioni da affidare	23.962,43 €	30,000 %	16.773,70 €	20.463,92 €
TOT prestazioni opzionali	47.519,82 €	30,000 %	33.263,87 €	40.581,87 €

Viste le linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera ANAC n. 206/2018 che all'articolo 4.2.4 prevedono che *“Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività(es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)”*.

Ritenuto di dover procedere con l'affidamento diretto del servizio in oggetto come da offerta formulata, nelle more dell'espletamento delle verifiche da effettuarsi in capo all'affidatario in ordine ai requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, perfezionando l'efficacia del medesimo tramite l'acquisizione dei certificati e/o attestazioni previsti;

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n.56/2018 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura finanziaria;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti *“Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”*;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016, n. 263 *“Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/2020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;

Richiamato il Decreto sindacale n. 3 del 01/02/2021, con il quale è stata conferita al sottoscritto la responsabilità dell'Ufficio Tecnico del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Petriolo;

Atteso che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, deve essere espresso obbligatoriamente da parte dei Responsabili dei Servizi interessati, attraverso apposito parere, che, per quanto di propria competenza, quivi si rilascia;

Acquisito il visto di regolarità contabile da parte del funzionario responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente attestante la relativa copertura finanziaria secondo quanto disposto agli artt. 147-bis e 153 del decreto legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **approvare** di documenti predisposti dall'ufficio tecnico settore LL.PP. e Manutenzioni i seguenti elaborati relativi al servizio SIA riferito all'intervento in oggetto, quivi allegati quale parte integrante e sostanziale:
 - **Relazione tecnica illustrativa;**
 - **Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;**
 - **Prospetto economico degli oneri complessivi relativi ai servizi;**
 - **Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto.**
- 3) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto per importi di SIA inferiori a 150.000 euro, fino al termine dalle attività di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del d.l. n. 189/2016, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 comma 8 del decreto legislativo n.50/2016 e all'art. 1 comma 2 lett. a) e a) bis del d.l. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020 e modificato dal decreto "Milleproroghe 2021" convertito, con modificazioni, dalla legge n.21/2021;
- 4) di **affidare sotto riserva di efficacia**, condizionata all'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 ed art. 83 del D. Lgs. 50/2016, i **"Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti al completamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, relativi all'intervento di RIPRISTINO DEL DANNO CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA IN VIA MARCO MARTELLO N. 50-52-54" - ID OPERA: 4124"**, all'arch. **Mauro Compagnucci** iscritto all'Ordine degli **Architetti e PPC** della provincia di **Macerata** matricola n°**522**, codice fiscale: **CMPMRA76B25E388M** – Partita IVA: **05712390482**, con studio professionale in **Osimo (AN) – 60027 – Via Recanati n.16**, per un importo pari a **€ 16.773,70** (euro **sedecimilasettecentosettantatre/70**) comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali, escluso IVA;
- 5) qualora non fosse possibile lo svolgimento con personale interno all'Ente delle fasi successive di Progettazione esecutiva, CSP, Direzione Lavori, CSE, di **prevedere** fin da ora (ai fini del rispetto del principio della rotazione) la possibilità di affidare, con successivo ed eventuale atto, allo stesso operatore economico i servizi ulteriori, previsti in sede di offerta come opzionali, in virtù di quanto disposto dall'art. 23 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
- 6) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 7) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione ex artt. 31 e

111, comma 2 del Codice è l'Ing. Enrico Storani, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente **G39F19000520001**;
- il Codice Identificativo Gara C.I.G. assegnato mediante procedura telematica dal sito dell'ANAC è il seguente **Z5E312648D**;

- 8) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura finanziaria;
- 9) di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

Eserc. Finanz.	2021	2023				
Cap./Art.	1487	2	Descrizione	RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 - ALLOGGI POPOLARI - codice 12.06-2.02.01.09.001		
Intervento			Miss/Progr.		PdC finanziario	
Centro di costo	Lavori Pubblici e Manutenzioni	HXJMU1	Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE			CIG	Z5E312648D	CUP	G39F19000520001
Creditore		Arch. Mauro Compagnucci C. Fiscale: CMPMRA76B25E388M - P.IVA: 0571239048				
Causale	ACC. 72/2021 Cap. E 559/27	Affidamento SIA completamento PFTE e progettazione definitiva SISMA 2016 edificio ERAP Via Marco Martello n. 50-52-54				
Modalità finan.		Contributi SISMA 2016 – Ricostruzione Pubblica OCSR n. 56/2018 – ID Oper. 4124				
Imp./Pren. n.	124	2021	Importo	20.643,92 €	Frazionabile in 12	NO

- 10) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. b), dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma siglato in data 2 febbraio 2021, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e architettura e la progettazione, di importo inferiore a 100.000,00 euro, rientra tra quelle esonerate dall'obbligo di verifica preventiva di legittimità, da parte dell'ANAC;
- 11) di **dare atto** che, non essendo i servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura in tema di ricostruzione sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA, il contratto verrà stipulato, a seguito dell'esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all'art. 80 ed art. 83 del D. Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dell'art. 32, comma 14 del Codice;
- 12) di **dare atto** che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla

Legge n.136/2010, così come modificati dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

- il contraente assume obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
 - il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;
 - i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;
 - eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno prontamente comunicate per iscritto dal contraente;
- 13) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 14) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 15) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 16) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- 17) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STORANI ENRICO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno n. 124 del 21-06-2021 di euro 20.643,92

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DE ANGELIS STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-06-2021 al 07-07-2021
li, 22-06-2021

IL MESSO COMUNALE
TEMPERINI GIGLIOLA